

Legge regionale 29 marzo 1993 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.

Art. 28

Copertura

1. All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 6.065 milioni per l' anno 1993, derivante dal Capo IV, si provvede come segue:

a) per complessive lire 3.534.900.000, derivante dall' articolo 26, commi 3, 6, 9 e 12, lettere a), nonché dall' articolo 27, commi 4 e 7, lettere a), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993 - 1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 88 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

b) per complessive lire 2.530.100.000, derivante dall' articolo 26, commi 3, 6, 9 e 12, lettere b), nonché dall' articolo 27, commi 4 e 7, lettere b), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 89 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 6.065 milioni per l' anno 1993, derivante dal Capo IV, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1993.